

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

## SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: Iccrea BancaImpresa S.p.A

Sede Legale: Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 374.564.250,50, interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 02820100580

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 417224

Partita IVA: n. 01122141003

Sito internet: [www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info@iccreabi.bcc.it](mailto:info@iccreabi.bcc.it)

Numero di fax: 06.72078409

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5405

Codice ABI: 3123.7 Codice CAB: 03200

Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586

Le informazioni relative ai prodotti sconto portafoglio e anticipazioni possono essere richieste telefonando al numero 06.72071 oppure al 800-525454

## SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

**Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente**

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

## SEZIONE 2 - CHE COSA SONO GLI SCONTI PRO-SOLUTO DELLA LETTERA DI CREDITO

### STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Con questo strumento le aziende che esportano beni hanno la possibilità di scontare pro-soluto i loro crediti derivanti dalla vendita ed in incassarne il prezzo in anticipo rispetto alla data di pagamento convenuta.

Nell'operazione di sconto pro-soluto:

- il Cliente cede alla Banca il diritto di incassare l'importo indicato nella Lettera di Credito, sul presupposto che (i) i documenti del credito siano stati già trasmessi alla Banca Estera e che (ii) la Banca Estera abbia confermato il proprio impegno a pagare a fronte di tali documenti;
- la Banca si obbliga a corrispondere al Cliente l'importo ceduto, al netto (i) degli interessi del conto, (ii) delle spese e (iii) delle commissioni .

Con lo sconto pro-soluto, l'esportatore cede alla Banca il rischio di mancato incasso per inadempimento della Banca estera ed il rischio di cambio, se il credito è espresso in valuta estera.

### Vantaggi

Il Cliente:

- ottiene immediatamente il regolamento in contanti (netto ricavo)
- migliora l'indice di liquidità
- incrementa la propria capacità di indebitamento;
- a sconto avvenuto elimina, per le valute diverse dall'Euro, il rischio di cambio
- può considerare la fornitura, per la parte oggetto di sconto pro-soluto, completamente incassata e cancellarla dai propri crediti da incassare.

### Principali Rischi (generici e specifici)

Si richiama l'attenzione sui rischi connessi a:

- cambio, per i crediti espressi in valuta straniera, limitatamente al periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e l'accredito del netto ricavo;
- obbligo di restituzione degli importi corrisposti dalla Banca al Cliente in caso di inesistenza, indisponibilità o inesigibilità del credito ceduto e in caso di provvedimenti giudiziari che impediscano l'incasso del credito.

### SEZIONE 3 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>SCONTO PRO-SOLUTO DI LETTERA DI CREDITO</b>		
	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>TASSI</b>	TASSO DI SCONTO PER OPERAZIONI IN EURO	Euribor di periodo, maggiorato di uno spread nel limite massimo indicato
	TASSO DI SCONTO PER OPERAZIONI IN DIVISA	Libor di periodo, maggiorato di uno spread nel limite massimo indicato
	SPREAD MASSIMO	6%
<b>METODO DI CALCOLO INTERESSI</b>		commerciale
<b>GIORNI BANCA</b>		da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 15 giorni
	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>COMMISSIONI</b>		
	COMMISSIONE DI IMPEGNO	da un minimo dello 0,10% ad un massimo dello 0,50% dell'importo oggetto dello sconto
	COMMISSIONE DI GESTIONE	da un minimo dello 0,10% ad un massimo dello 0,50% dell'importo oggetto dello sconto
	COMMISSIONI INCASSO	Da un minimo di € 50,00 a un massimo € 250,00
<b>SPESE ISTRUTTORIA</b>		Da un minimo € 500,00 a un massimo € 15.000,00
<b>ONERI FISCALI</b>		A totale carico del Cliente

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Succursali di Iccrea Banca Impresa S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet ([www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it)).

### SEZIONE 4 - TEMPI DI EROGAZIONE - TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO RECLAMI

#### TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Il netto ricavo dello sconto è accreditato al Cliente entro quindici giorni lavorativi dall'accettazione da parte di Iccrea Banca Impresa S.p.A. della richiesta di sconto completa di tutta la documentazione.

Il rapporto si chiude con l'accredito del netto ricavo dello sconto sul conto del Cliente. Essendo prevista la garanzia del Cliente per i casi di inesistenza e di inesigibilità del credito o in caso di provvedimenti giudiziari che ostacolano il pagamento, il rapporto può dirsi definitivamente chiuso con il pagamento da parte della Banca estera.

**RECLAMI**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo sarà in via esclusiva il Foro di Roma.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria competente la Società ha la possibilità di avvalersi degli strumenti di risoluzione delle controversie di seguito indicati. La Società può presentare al concedente un reclamo per iscritto, a mezzo lettera anche raccomandata A/R, inviandola all'Ufficio Reclami del concedente stesso, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it. Il concedente deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se la Società non è soddisfatto o se non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Il modulo per presentare il ricorso è disponibile sul sito dell'ABF [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. In alternativa la Società può rivolgersi direttamente alle Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al concedente o consultare il sito dello stesso [www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it) nella sezione "Reclami". Nel caso in cui le decisioni assunte dall'ABF non dovessero soddisfare la Società, rimane impregiudicata la facoltà di quest'ultimo di esperire il tentativo di conciliazione o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Per esperire il tentativo di conciliazione, la Società può, singolarmente o in forma congiunta con il concedente, attivare una procedura di conciliazione dinanzi al Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure, 54, tel. 06/674821, a cui aderisce il concedente (art. 40, comma 6, del D.lgs. 5/2003). Il procedimento dovrà avere luogo in Roma. Il modulo per promuovere il tentativo di conciliazione è disponibile sul sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo. In alternativa la Società può chiedere al concedente consultare il sito dello stesso [www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it) nella sezione "Reclami".

Se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo, rimane impregiudicata la facoltà della Società di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

**SEZIONE 5 - LEGENDA**

Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-soluto	Il cedente cede alla banca il credito ivi incluso il rischio di mancato incasso degli effetti alla scadenza. In pratica il cedente non garantisce il pagamento degli effetti alla scadenza con la conseguenza che il pagamento che il cedente ottiene dall'Istituto è liberatorio e senza possibilità di rivalsa.
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ha eseguito il pagamento.

Tasso di sconto	E' il tasso applicato all'operazione di sconto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario.
Tasso Soglia	Il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali